

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1992, n. 359.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del
Consiglio dei Ministri

BARUCCI, Ministro
del tesoro

REVIGLIO, Ministro del bilancio e della
programmazione economica

GORIA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

d

J

TESTO DEL DECRETO LEGGE 11 LUGLIO 1992, N. 333

COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

8 AGOSTO 1992, N. 359

OMISSIS

15. 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni devono; entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valori nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro da lui delegato, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia, e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.

4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

OMISSIS

21. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELLA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DELLA
"ENTE NAZIONALE IDROCARBURI ENI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno sette del mese di agosto in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, alle ore diciannove.

A richiesta della Spettabile

"ENTE NAZIONALE IDROCARBURI ENI S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale Lire 7.999.205.453.000 interamente versato, iscritta al n. 6866/92 del Registro Società del Tribunale di Roma e al n. 756453 della Camera di Commercio di Roma, codice fiscale 00484960588.

Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Tomacelli n. 132, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi 7 agosto 1992, mi sono recato in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, per assistere elevando verbale alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria e ordinaria della Società richiedente convocata per oggi in detto luogo alle ore diciassette e trenta e con il consenso di tutti i presenti, ulteriormente rinviata alle ore diciannove in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta per il 6 agosto 1992, giusta le risultanze del verbale elevato in detta data, ed in prosecuzione della riunione di oggi 7 agosto 1992 giusta le risultanze del verbale a mio rogito Rep. 36547 Rog. 7146 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1) Adozione del nuovo statuto ai sensi dell'art. 15 del D.L. 333/1992

OMISSIS

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1992 n. 168 che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avutane.

Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea ho constatato la presenza al tavolo della presidenza dell'Ing. GABRIELE CAGLIARI, nato a Guastalla (RE) il 14 giugno 1926, domiciliato per la carica in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, Presidente della Società richiedente e che in tale qualifica e per designazione unanime dei presenti presiede l'odierna assemblea.

Dell'identità personale dell'Ing. GABRIELE CAGLIARI io Notaio sono certo.

Il medesimo, d'accordo con tutti i presenti e con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni e su conforme decisione dell'assemblea, nomina me Notaio Segretario dell'assemblea stessa e dà atto che è rappresentato il seguente Socio:

AZIONISTI	AZIONI	RAPPRESENTANTI
- MINISTERO DEL TESORO - PATRIMONIO DELLO STATO ITALIANO, con sede in Roma, Via XX Settembre n.97,c.f. 80226750588	7.999.205.453	Avv. ENRICO GRANATA
Totale	----- 7.999.205.453 -----	

Il Presidente dà atto che essendo rappresentate n. 7.999.205.453 azioni del valore nominale di Lire 1.000 ciascuna costituenti l'intero capitale sociale l'odierna assemblea è validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ed aggiunge che le azioni sono state depositate ai sensi di legge.

Il Presidente dà atto che sono presenti del Consiglio i Signori:
- Ing. GABRIELE CAGLIARI - Presidente
- Geom. LUIGI LANDINI - Consigliere

Il Presidente dà atto che non è presente alcun membro del Collegio Sindacale.

Assiste con il consenso dei presenti la Dott.ssa GIUSEPPINA FUSCO - Direttore Amministrativo e Segreteria.

Il Presidente ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 11 luglio 1992 n. 162, l'Ente Nazionale Idrocarburi ENI - Ente di Diritto Pubblico è stato trasformato in Società per Azioni con effetto dal giorno 11 luglio 1992. Il capitale della trasformata Società per Azioni corrisponde al netto patrimoniale accertato dal Ministro del Tesoro con suo Decreto del 14 luglio 1992 (Decreto che in copia conforme si allega al presente verbale sotto la lettera "B", omissane la lettura per dispensa avutane) ed è di Lire 7.999.205.453.000 interamente versato.

Detto capitale ai sensi della citata normativa è suddiviso in azioni del valore nominale di Lire 1.000 (mille) cadauna.

Il Presidente ricorda, inoltre, che in ossequio a quanto disposto dal predetto Decreto Legge l'odierna assemblea è stata convocata per l'approvazione dello Statuto della Società, nonché per le necessarie nomine delle cariche sociali e per il conferimento a Società di revisione dell'incarico di certificazione dei bilanci.

Dopo aver esposto quanto sopra, il Presidente invita l'assemblea ad adottare i provvedimenti relativi.

Il rappresentante dell'unico azionista in via preliminare dichiara:

"Ai sensi dell'art. 15 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 l'Ente Nazionale Idrocarburi ENI Ente di Diritto Pubblico è stato trasformato in S.p.A. e la totalità delle azioni che ne compongono il capitale è stata attribuita al Ministero del Tesoro.

L'iter parlamentare del disegno di legge di conversione, già conclusosi alla Camera dei Deputati, ha posto in luce come l'acquisizione da parte degli Enti della veste societaria sia la necessaria premessa per la predisposizione, e quindi per l'attuazione, del piano di riordino delle partecipazioni dello Stato - comprensive sia di quelle relative agli Enti trasformati, sia di quelle di natura bancaria - prevista dal legislatore. Tale piano sarà finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la cessione di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro ritenuto necessario per il riordino.

Il Tesoro dello Stato, unico azionista della nuova S.p.A., intende esercitare i propri diritti nel solco degli obiettivi di riordino cui sarà finalizzato il piano, assicurando le opportune intese con i Dicasteri interessati e consapevole, da un canto, delle specifiche responsabilità derivanti dalla condizione di unico azionista, dall'altro pienamente convinto dell'esigenza di un puntuale rispetto della distinzione di ruoli fra proprietà e gestione.

Il Capo III del Decreto Legge n. 333 costituisce un segnale chiaro per i mercati finanziari internazionali, per i dipendenti ed i responsabili della gestione per i cittadini. I primi hanno ora la certezza che sarà adeguata la struttura industriale e finanziaria dell'Italia agli standard comuni nel resto della Comunità Europea.

Il personale e i responsabili della gestione degli enti saranno in grado di perseguire gli obiettivi di efficienza aziendale, nel rispetto della disciplina a cui gli enti sono legati dalla loro trasformazione in S.p.A.

Il cittadino italiano vede in questa profonda trasformazione istituzionale l'avvio di un processo che condurrà non solo verso una riduzione della presenza pubblica ma anche verso una maggiore concorrenzialità nella vita economica italiana."





Quindi si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

Adozione del nuovo Statuto ai sensi dell'Art. 15 del D.L. 333/1992

Il rappresentante dell'unico azionista, portatore dell'intero capitale sociale, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto Legge 11 giugno 1992 n. 333 e condiviso altresì quanto esposto dal Presidente,

delibera

di approvare lo Statuto della Società per Azioni derivante dalla trasformazione - ai sensi del D.L. 11 giugno 1992 n. 333 - dell'Ente Nazionale Idrocarburi ENI - Ente di Diritto Pubblico secondo il testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "C", previa lettura, con la precisazione che la Società trasformata assume la denominazione di "ENI - S.p.A."

L'assemblea conferisce mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per apportare allo statuto, come sopra approvato, tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione e trascrizione.

OMISSIS


Dopo di che null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara esaurito l'ordine del giorno e scioglie l'assemblea.

Sono le ore diciannove e quarantacinque.

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al Signor Presidente dell'assemblea che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio nei quattro fogli bollati di cui consta, scritto in quattordici pagine intere ed in tre linee della presente da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio.

F.to GABRIELE CAGLIARI

" PAOLO CASTELLINI - Notaio



Titolo I - Costituzione - Denominazione - Sede e Durata della Società

ART. 1

1.1 L'"Eni S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di Diritto Pubblico, costituito con Legge 10 febbraio 1953 n. 136 è disciplinata dal presente statuto.

1.2 La denominazione può essere scritta con la lettera iniziale maiuscola o minuscola.

ART. 2

2.1 La Società ha sede sociale in Roma e due sedi secondarie a San Donato Milanese (MI).

2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali.

ART. 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

Titolo II - Oggetto della Società

ART. 4

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società, enti o imprese, di attività nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali, quali la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, la costruzione e l'esercizio delle condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione ed il commercio degli idrocarburi e dei vapori naturali, il tutto nell'osservanza delle concessioni previste dalle norme di legge.

La Società ha altresì per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società o imprese, di attività nei settori della chimica, dei combustibili nucleari, della geotermia, delle fonti rinnovabili di energia e dell'energia in genere, nel settore della progettazione e costruzione di impianti industriali, nel settore minerario, nel settore metallurgico, nel settore meccano-tessile, nel settore idrico, ivi inclusi derivazione, potabilizzazione, depurazione, distribuzione, e riuso delle acque, nel settore della tutela dell'ambiente e del trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché in ogni altra attività economica che sia collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarità con le attività precedentemente indicate.

La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni.

Titolo III - Capitale - Azioni - Obbligazioni

ART. 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinquemilioni-trecentocinquantottomilaottocentosestantasei virgola zero zero) rappresentato da n. 3.634.185.330 (tremiliardiseicentotrentaquattromilionicentottantacinquemilatrecentotrenta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

ART. 6

6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile.

Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano,




anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 7

7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.

ART. 8

8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.

ART. 9

9.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.

9.2 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del Codice Civile.

ART. 10

10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

jr

[Signature]

10.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 11

11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.

Titolo IV - Assemblea

ART. 12

12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

12.3 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno con le modalità di cui al comma precedente entro i termini di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsti in ragione di ciascuna di dette materie.

ART. 13

13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio regolamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella

domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Dette proposte di deliberazione possono essere presentate individualmente in Assemblea da colui al quale spetta il diritto di voto. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le predette proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione o di proposte di deliberazione, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione della proposta di deliberazione con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto.

13.2 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data dell'Assemblea in prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.



ART. 14

14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalle norme vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

14.3 Il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le leggi e le disposizioni regolamentari in materia. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità delle leggi, delle disposizioni regolamentari in materia e del Regolamento delle assemblee.

14.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

14.5 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

ART. 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato; in loro assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.



ART. 16

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e autorizza il trasferimento dell'azienda.

16.2 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di norma, in unica convocazione; si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni, in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.4 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

16.5 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

Titolo V - Consiglio di Amministrazione

ART. 17

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

17.2 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno

gr

gr

per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella

lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero decimale all'intero inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor

numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

17.4 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

17.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

17.6 Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

ART. 18

18.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente.

18.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

ART. 19

19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento l'Amministratore Delegato, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 28.4 del presente statuto. Il Consiglio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.




19.3 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri o da uno se il Consiglio è composto da tre membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

ART. 20

20.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

ART. 21

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 22

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal segretario.

ART. 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:

- fusione per incorporazione e scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;
- istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale

effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

ART. 24

24.1 Il Consiglio di Amministrazione delega proprie competenze ad uno dei suoi componenti, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile; il Consiglio può inoltre attribuire al Presidente deleghe per l'individuazione e la promozione di progetti integrati ed accordi internazionali di rilevanza strategica. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i relativi poteri, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio valuta periodicamente l'onorabilità dei Direttori Generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella lettera a), ovvero

c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero

d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

ART. 25

25.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato.

ART. 26

26.1 Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

ART. 27

27.1 Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 25.1;
- b) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 15.1;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 19.1; 20.1;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
- e) esercita le attribuzioni delegate dal Consiglio ai sensi dell'art. 24.1.

Titolo VI - Collegio Sindacale**ART. 28**

28.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque sindaci effettivi e due supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.

I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

28.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci

effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a uno, il predetto obbligo si applica solo alle liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti tre sindaci effettivi e un sindaco supplente. Gli altri due sindaci effettivi e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

L'Assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b).

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente tratto da tali liste. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

28.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.




28.4 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

Il Collegio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Titolo VII - Bilancio e Utili

ART. 29

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

ART. 30

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

Titolo VIII - Scioglimento e Liquidazione della Società

ART. 31

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Titolo IX - Disposizioni generali

ART. 32

32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Jr

Q


32.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, alla partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.1, paragrafo 6, del presente statuto.

ART. 33

33.1 La Società conserva la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare, prima della trasformazione, l'Ente di Diritto Pubblico - Ente Nazionale Idrocarburi.

ART. 34

34.1 Le disposizioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.




STATUTO
EniPower S.p.A.

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
DURATA DELLA SOCIETÀ - CAPITALE - OBBLIGAZIONI E
ALTRI TITOLI DI DEBITO

Articolo 1

La Società "EniPower S.p.A." è disciplinata dal presente Statuto.

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

Articolo 2

La Società ha per oggetto:

- l'acquisto, la produzione, in proprio e per conto terzi, la vendita, la trasmissione, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la cessione, lo scambio ed il trading di energia elettrica, di calore, di prodotti accessori e/o complementari, da qualsiasi fonte prodotti od acquisiti, e di "certificati verdi"; l'"emission trading" nonché ogni altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione di servizi tecnici e commerciali connessi alle attività di acquisto, cessione, scambio di energia elettrica e alla gestione di strutture a rete sul territorio;

- la ricerca, la consulenza e l'assistenza nelle attività sopra considerate;

- la produzione e la commercializzazione di celle, pannelli, sistemi, apparecchiature, software e quanto necessario per lo sfruttamento dell'energia fotovoltaica e solare in generale, nonché di loro componenti e derivati;

- lo studio, la progettazione, la direzione lavori, la realizzazione, l'installazione e la gestione di sistemi fotovoltaici, ivi compresi i prodotti e i servizi informatici e telematici per la loro messa a punto, regolazione, controllo, manutenzione, misurazione ed utilizzazione dell'energia generata nonché l'addestramento tecnico operativo per l'installazione ed uso di sistemi ad energia solare;

- la costruzione di infrastrutture anche indirettamente inerenti l'erogazione dei servizi di cui sopra ai fini dell'installazione di sistemi fotovoltaici e di energia rinnovabile in genere;

- l'esecuzione di lavori edili, civili ed industriali in muratura, cemento armato e strutture metalliche in fabbricato o in prefabbricato, di opere idrauliche elettriche ed elettroniche, di movimenti di terra; costruzione di infrastrutture anche indirettamente inerenti l'erogazione dei servizi di cui sopra ai fini dell'installazione di sistemi fotovoltaici e di energia rinnovabile in genere.

La società può svolgere inoltre l'attività di agenzia e sub agenzia nel settore del gas naturale.

La società può svolgere tali attività in Italia e all'estero, secondo le modalità della normativa vigente, ed in particolare della normativa di cui al Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive integrazioni. Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi

analoghi, complementari, affini o connessi al proprio, e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (ivi incluso l'affitto di rami aziendali, il rilascio di fidejussioni e garanzie), comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

Articolo 3

La Società ha sede in San Donato Milanese (MI).
Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, agenzie, filiali, e uffici in Italia e all'estero.

Articolo 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata ai sensi di legge.

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 944.947.849,00 (novecentoquarantaquattromilioninovecentoquarantasettemilaottocentoquarantanove) diviso in n. 944.947.849 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto.
In caso di comproprietà i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci. Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 7

La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.
Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

ASSEMBLEA

Articolo 9

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e

J

J

comunque nei tempi richiesti per l'approvazione del bilancio della capogruppo.

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a.r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'Assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;

- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.





L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possano affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, o dissenzienti.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di amministrazione o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge. Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15

La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al collegio sindacale, a eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.



Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta, provvede alla nomina dei nuovi amministratori. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

Articolo 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.

È attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione per incorporazione tra società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della società.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Nomina altresì un segretario, anche non amministratore.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;

- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;

- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri e/o a un Direttore Generale, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione può altresì attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la sottoscrizione di atti di contratti e documenti in genere anche ai dipendenti della Società e a terzi relativi a operazioni oggetto di deliberazione da parte del Consiglio medesimo.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

Articolo 19

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è richiesta la convocazione del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o in sua assenza o impedimento, l'amministratore più anziano d'età.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei

luoghi collegati in audio o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore presente più anziano di età.

Articolo 20

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati certificate conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 22

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 23

La rappresentanza e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed all'amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.



Il Presidente e gli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto possono nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti ai dipendenti della Società.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

Articolo 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno il 5% alla riserva legale finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società. Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'



Articolo 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente statuto sono disciplinate dalle norme di legge.



ALLEGATO "C"

DESCRIZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Ramo d'Azienda della centrale termoelettrica di Livorno è costituito dai beni mobili e immobili, dagli impianti, dalle attrezzature, dai contratti e dai rapporti, attivi e passivi ad esso afferenti, dalle autorizzazioni, permessi, nulla osta comunque denominati, istanze pendenti, magazzini, dal personale in forza presso lo stabilimento e dal fondo per rischi ed oneri. Saranno trasferiti all'eni tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi al Ramo d'Azienda della centrale termoelettrica di Livorno come da situazione patrimoniale al 30 giugno 2015:

Situazione patrimoniale (in euro)	Valore al 30/06/2015
Immobili, impianti e macchinari	23.356.567,42
Rimanenze	4.310.908,61
Crediti verso il personale	4.709,53
Crediti per imposte anticipate	2.408.929,39
Totale Attività	30.081.114,95
Debito a breve termine vs. fornitori terzi per attività di investimento	1.281.734,43
Debiti verso il personale	216.119,57
Fondo per benefici a dipendenti	460.351,44
Fondi per rischi e oneri	596.708,00
Totale Passività	2.554.913,44
Totale Patrimonio netto scisso	27.526.201,51

Il totale delle **Attività** di 30.081.114,95 euro è composto dalle immobilizzazioni materiali e immateriali, dalle rimanenze e dai crediti sia verso il personale che per imposte anticipate; i dettagli sono di seguito riportati.

Immobili, impianti e macchinari

La centrale, ubicata all'interno del perimetro della raffineria eni di Livorno, sorge nell'area di confine tra i comuni di Livorno e Collesalveti. Le aree appartenenti alla centrale, non contigue tra di loro, sono riportate al catasto fabbricati come segue:

- Comune di Collesalveti, foglio 26, particella 25, sub. 613, categoria D/1;
- Comune di Livorno, foglio 5, particella 35, sub. 602, foglio 5, particella 51, sub. 602 e foglio 6, particella 12, sub. 602, graffate tra di loro, categoria D/1.

Le immobilizzazioni materiali ammontano a 23.356.567,42 euro al 30/06/2015 e sono riportate nella seguente tabella:



Classe cespiti	Valore d'acquisto	Ammortamento/ Svalutazioni	Valore residuo
Terreni industriali	1.328.856,51	-	1.328.856,51
Fabbricati strumentali-industriali	5.084.167,17	4.480.204,48	603.962,69
Smantellamento e ripristino siti sviluppo	1.250.886,71	1.250.886,71	-
Centrale termoelettrica	59.737.272,04	46.191.463,76	13.545.808,28
Altri impianti specifici	9.899.993,73	6.161.207,96	3.738.785,77
Attrezzatura varia	1.997.638,80	1.241.673,40	755.965,40
Altri beni arredi per ufficio	8.459,44	6.205,57	2.253,87
Altri beni - Hardware e macchine per ufficio	811.577,65	795.101,18	16.476,47
Immobilizzazioni materiali in corso	3.364.458,43		3.364.458,43
TOTALE (euro)	83.483.310,48	60.126.743,06	23.356.567,42

In particolare vengono descritte le principali classi cespiti:

- CENTRALE TERMOELETRICA composta dalle seguenti unità:

a) Produzione Elettrica e Vapore

Unità TEG 3105

L'unità comprende un ciclo combinato costituito da: una turbina a gas, denominata *TG 5* – General Electric, modello MS-9001-E – da 123 MW, alimentata a gas naturale e GPL; una caldaia Babcock, completamente a recupero, denominata *Caldaia E*, per la produzione di 177 t/h di vapore 80 bar e 39 t/h di vapore 8 bar; una turbina a vapore HNK 50/90 da 21 MW, denominata *TU-VA*, a condensazione; e un generatore sincrono di costruzione GEC ALSTHOM, raffreddato ad aria, da 175,3 MVA. Quest'ultimo è collegato alla sottostazione a 132 kV mediante un trasformatore elevatore 15/132 kV e linea in cavo. La produzione di energia elettrica è esportata direttamente verso la rete di trasmissione nazionale al netto degli autoconsumi.

Unità TEG 3104

L'unità comprende una turbina a gas, denominata *TG 4* – General Electric, modello MS-5001-P – da 26 MW, alimentata a gas naturale; una caldaia Babcock, a recupero con post combustione a gas naturale, denominata *Caldaia D*, per la produzione di 135 t/h di vapore a 80 ata e 490 °C e un generatore sincrono di costruzione Brush, raffreddato ad aria, da 38,35 MVA. In caso di fermata del turbogas, la *Caldaia D* può anche funzionare in assetto aria ambiente come caldaia a fuoco diretto.

L'unità comprende anche una caldaia a fuoco diretto, di costruzione Breda B&W, denominata *Caldaia C*, alimentata a gas naturale, con potenzialità di 135 t/h di vapore a 80 ata e 490°C.

Completano l'unità tre turbo-alternatori: i) *TEG 3101* composto da una turbina ANSALDO da 10,5 MW, a contro-pressione con scarico a 2,5 bar, accoppiata ad un alternatore, di costruzione TIBB, da 13 MVA; ii) *TEG 3102* composto da una turbina ANSALDO da 10,5 MW, a contro-pressione con scarico a 8 bar, accoppiata ad un alternatore, di costruzione TIBB, da 13 MVA; e iii) *TEG 3103* composto da una turbina ANSALDO da 8,0 MW, a contro-pressione con prelievo a 40 bar e scarico a 2,5 bar, accoppiata ad un alternatore di costruzione SIEMENS, da 11 MVA.

b) Impianto di produzione aria compressa

Un impianto di compressione dell'aria – dotato di n. 4 compressori rotativi, n. 1 compressore alternativo e n. 4 essiccatori con gel di silice – fornisce l'aria compressa necessaria ad alimentare la centrale

termoelettrica, gli impianti della raffineria e lo stabilimento di confezionamento oli lubrificanti annesso alla raffineria.

c) Impianto acqua di raffreddamento

Due sistemi di torri evaporative a tiraggio forzato producono acqua di raffreddamento per le utenze della centrale e della raffineria. I circuiti chiusi sono due: uno asservito all'unità TEG 3105 (torri n. 8-9-10-11) ed uno asservito alle altre utenze della centrale e agli impianti di raffineria (torri n. 1-2-3-4-5-6-7).

d) Sottostazione elettrica SS 132kV

La sottostazione è divisa in due sezioni distinte e collegate alla rete nazionale in modo separato:

- La prima sezione, costituita dal montante dell'alternatore TEG-3105 e relativo trasformatore elevatore TR 3105 da 15/132 kV e 170 MVA, collegato alla stazione 132 kV tramite una stazione blindata dedicata e una terna di cavi;
- La seconda sezione, connessa al sistema elettrico di raffineria, è costituita da tre stalli e due trasformatori 127/10,6 kV da 16 MVA denominati TRA e TRB.

e) Cabina di distribuzione primaria

La cabina di distribuzione comprende n. 2 quadri media tensione a 10 kV, denominati QGMT 3101 e QGMT 3102, collegati tra di loro da due trasformatori 10,4/10,2 kV e 12/16 MVA, denominati TR 3104A e TR 3104B.

f) Parco serbatoi

I serbatoi per lo stoccaggio di acqua sono costituiti da n. 1 serbatoio da 15.000 mc, denominato TK 390, per lo stoccaggio di acqua dissalata o chiarificata e n. 2 serbatoi da 1500 mc per lo stoccaggio di acqua demineralizzata. Sono presenti anche diversi serbatoi per lo stoccaggio dei chemicals, necessari agli impianti di demineralizzazione, tutti dotati di bacino di contenimento.

g) Impianti di degasazione

La produzione di acqua degasata è garantita da n. 2 degasatori V 3101 A/B che sfruttano il vapore proveniente dal collettore di bassa pressione e che sono alimentati dai serbatoi di acqua demineralizzata. L'acqua degasata è successivamente inviata alle utenze a tre diversi livelli di pressione: 120 bar per le caldaie della centrale; 60 e 20 bar per le utenze di raffineria.

h) Stazione di riduzione e misura metano

Il gas naturale proveniente dalla rete Snam viene distribuito alle utenze per mezzo di tre stazioni di riduzione, denominate A, B e C. La stazione A, a servizio della centrale termoelettrica, e la stazione B, a servizio della raffineria, sono costituite da due linee di riduzione ridondate costituite da filtri, scambiatori, riduttori di pressione valvola di blocco e misuratore fiscale. A valle della stazione A è stata installata nel corso del 2013 una nuova stazione di riduzione, stazione C, atta a ridurre ulteriormente la pressione per il gas in alimentazione alle caldaie, costituita da doppia linea con filtri, valvola di regolazione e di blocco.

• **ALTRI IMPIANTI SPECIFICI**

Questa classe dei cespiti comprende gli interventi più recenti (dal 2010) apportati alle seguenti unità:

a) Impianti di trattamento acque industriali

Questa sezione è costituita da un impianto di chiarificazione e filtrazione (denominato TAE), un impianto di dissalazione ad elettrodialisi, un impianto di demineralizzazione ad ultrafiltrazione e osmosi inversa ed un impianto di demineralizzazione a resine a scambio ionico.

b) Impianti di recupero condense

Al fine di minimizzare il consumo di acqua demineralizzata, vengono recuperate in raffineria le condense da vapore e convogliate alla centrale. Le condense recuperate vengono preventivamente raffreddate, con recupero di calore, e quindi trattate in apposito impianto dotato di filtri a coalescenza e filtri a carboni attivi.



- **FABBRICATI STRUMENTALI-INDUSTRIALI**

I fabbricati industriali sono costituiti da:

- Fabbricato CTE nel quale sono presenti: sala controllo, cabina elettrica 10 kV, sala turbine, sala tecnica e cabina elettrica TEG 4, ampliamento uffici (realizzato nel corso del 2007) con opera prefabbricata su carpenteria metallica, cabina elettrica Ondeo (realizzata nel 2009);
- Cabina elettrica e sala controllo Impianto Rossetti;
- Cabina elettrica TEG 5 e stazione blindata da 132 kV.

- **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO**

Le immobilizzazioni materiali in corso includono lavori in corso incrementativi del valore della centrale.

Rimanenze

Le rimanenze ammontano a 4.310.908,61 euro e trattasi principalmente di materiali tecnici per gli impianti e, in parte minore, di chemicals.

Crediti verso il personale

I crediti verso il personale di 4.709,53 euro si riferiscono ai crediti per ferie, recuperi conto ore e rol nei confronti del personale al 30 giugno 2015.

Crediti per imposte anticipate

I crediti per le imposte anticipate di 2.408.929,39 euro al 30 giugno 2015 sono calcolate sulle voci oggetto di scissione.

Il totale delle **Passività** di 2.554.913,44 euro è composto da debiti verso fornitori per attività di investimento e da debiti verso il personale nonché dal fondo per benefici a dipendenti e dal fondo per rischi e oneri.

Debiti a breve termine vs fornitori terzi per attività di investimento

I debiti a breve termine verso fornitori terzi per attività di investimento per la centrale di Livorno ammontano a 1.281.734,43 euro al 30 giugno 2015.

Debiti verso il personale

I debiti verso il personale di 216.119,57 euro si riferiscono ai debiti per ferie, recuperi conto ore e rol nei confronti del personale al 30 giugno 2015.

Fondo per benefici a dipendenti

Il fondo benefici per dipendenti, relativamente ai dipendenti che prestano la loro attività nel Ramo d'Azienda della centrale di Livorno, è di 460.351,44 euro.



Fondo rischi ed oneri

Il fondo per rischi e oneri di 596.708,00 euro per la centrale di Livorno riguarda l'iter di bonifiche ai sensi del D.Lgs. 152/06; trattasi del costo stimato per interventi di bonifica che saranno definiti alla conclusione dell'istruttoria dell'analisi di rischio sito specifico - redatto e inviato agli Enti congiuntamente alla raffineria - che definirà gli obiettivi minimi di bonifica della falda e dei terreni.

CONTRATTI

In relazione alla presente operazione di scissione, tutti i contratti stipulati per l'esercizio del Ramo d'Azienda della centrale di Livorno saranno trasferiti alla società beneficiaria ad eccezione del contratto di "tolling", stipulato tra enipower ed eni, del contratto di interscambio utilities tra enipower ed eni e del contratto di prestazioni e servizi di sito stipulato tra enipower ed eni, per confusione delle parti.

In particolare saranno trasferiti alla società beneficiaria i contratti elencati all'Allegato 1, cui la società beneficiaria subentrerà a partire dalla data di efficacia della scissione ai sensi dell'art. 2558 del codice civile.

In relazione ai contratti di lavoro con il personale dipendente, saranno trasferiti tutti quelli afferenti al Ramo d'Azienda oggetto di scissione.

In ambito di determinazione del conguaglio, si dovrà tenere in considerazione il debito e il relativo credito entrambi riferiti al deficit di quote CO₂ della centrale di Livorno dal 1° gennaio 2016 al 29 febbraio 2016.

E' in corso il procedimento relativo alle bonifiche ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i poiché le aree di proprietà enipower sono collocate all'interno del perimetro della raffineria eni che è inclusa nell'area individuata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come sito di bonifica di interesse nazionale; attualmente sono in fase istruttoria l'*Analisi di Rischio sito specifica* e il *Progetto di Messa in Sicurezza Operativo*, documenti redatti e presentati congiuntamente da eni ed enipower. Eni subentrerà ad enipower nel procedimento.

Nell'Allegato 2 è riportato un elenco delle autorizzazioni, dei permessi, dei nulla osta comunque denominati e delle istanze pendenti relativi al Ramo d'Azienda.


Le elencazioni contenute nel presente atto hanno valore puramente indicativo, intendendosi che, per effetto della scissione, la società beneficiaria subentri di pieno diritto, con ogni inerente azione, ragione, accessione e pertinenza e nel modo più ampio e generale alla società scissa in tutto il patrimonio ed in tutti i rapporti costituenti il Ramo d'Azienda denominati, e nei rapporti in essere o in formazione relativi all'attività del Ramo d'Azienda. E' quindi volontà delle parti che la società beneficiaria possa subentrare, senza soluzione di continuità, nell'esercizio del Ramo d'Azienda, il tutto nell'esatta natura e consistenza di fatto e di diritto in cui esso si troverà alla data di efficacia della scissione.

E' espressamente escluso dal Ramo d'Azienda oggetto di scissione quanto segue:

1. I crediti e i debiti sorti anteriormente alla data di efficacia della scissione in quanto riconducibili alla diretta gestione di enipower del Ramo d'Azienda della centrale di Livorno, i quali continueranno pertanto a competere e gravare esclusivamente sulla stessa, anche nel caso in cui tali crediti o debiti dovessero essere accertati in esito a controversie giudiziali instaurate contro eni dopo la data di

efficacia della scissione, fermo restando, in tale ipotesi, il diritto di eni di chiedere ad enipower il necessario supporto per la più efficace gestione della controversia stessa;

2. Tutte le controversie relative al Ramo d'Azienda della centrale di Livorno di natura civile, tributaria e amministrativa già pendenti e relative e/o connesse a fatti o atti precedenti o comunque aventi avuto origine prima della data di efficacia della scissione, fatto salvo l'eventuale subentro di eni nella posizione processuale di enipower ove previsto dalla legge; saranno invece incluse nel trasferimento le controversie relative al Ramo d'Azienda della centrale di Livorno contro il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed altri enti, relative all'annullamento del:
- i) Decreto Direttoriale n. 1528/TRI/DI/B del 19 maggio 2011, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 10 maggio 2011;
 - ii) Decreto Direttoriale n. 3348/TRI/DI/B del 17 maggio 2012, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 2 maggio 2012.



Allegato 1:



CONTRATTI CTE LIVORNO

Fornitore	Codice fornitore	N° contratto / convenzione	Descrizione	Data inizio	Data fine	Note
Contratti quadro						
INFINITY TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	481747	2500010370	MANUTENZIONE SISTEMA DI CONTROLLO MSD LI	15/09/2012	14/09/2015	In rinnovo
DAINESE ROTTAMI S.R.L.	437656	2500010768	RECUPERO ROTTAMI METALLICI LIVORNO	01/11/2012	31/10/2015	
SPIG SPA	389754	2500010997	RICAMBI PER TORRI DI RAFFREDDAMENTO	01/11/2012	31/10/2015	Multisito - In corso gara per rinnovo
A.T.I. GENERAL ELECTRIC INTERN. INC	802106	5400000047	LAVORI SU TURBINE	15/12/2008	14/12/2015	Multisito - In rinnovo
NUOVO PIGNONE SPA	129033	2500005110	FORN RICAMBI E SERVIZI NUOVO PIGNONE	01/07/2011	31/12/2015	Multisito
ASA SPA	129532	5100002249	ACQUA DA ASA	01/06/2015	31/12/2015	
R.T.I. RICCOPONI SPA / GRASSANO SPA	499143	2500012149	GESTIONE RIFIUTI EPW LIVORNO	01/02/2013	31/01/2016	Multisito
NEW COMPOINT SRL	385188	2500011970	CA GIUNTI TESSILI	01/02/2013	31/01/2016	
MARCHI INDUSTRIALE SPA	301508	2500012202	FORNITURA DI ACIDO SOLFORICO	07/02/2013	06/02/2016	
VETRORESINA ENGINEERING	122746	2500012269	MONITORAGGIO EMISSIONI FUGG. EPW LI	19/02/2013	18/02/2016	
ACLI LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	120423	2500012329	MTZ EDILE LIVORNO	01/03/2013	29/02/2016	
S.ECOM. SRL	339091	2500012459	PULIZIE INDUSTRIALI	01/03/2013	29/02/2016	
AIRGAM SRL	387250	2500013130	FORNITURA FILTRI ALTA EFFICIENZA	01/05/2013	30/04/2016	
GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES	101428	2500013210	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO AQUAMITE	01/05/2013	30/04/2016	
ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA	103153	2500011842	CA TRIENNALE RICAMBI ENDRESS + HAUSER	10/06/2013	09/06/2016	Multisito
ELETECNO ST SPA	340353	2500015455	MTZ IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	01/03/2014	30/06/2016	
EKSO SRL	387478	2500013978	REINILING FOGNATURE	01/08/2013	31/07/2016	
ING. LUIGI CONTI-VECCHI S.P.A.	350287	5000000283	FORNITURA SODA AL 50%	01/08/2015	31/07/2016	
BRENNTAG SPA	102008	2500014432	FORNITURA DI RESINE	15/08/2013	31/08/2016	
CULLIGAN B.W. SRL	118217	2500015373	FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI	15/11/2013	30/09/2016	Multisito
INSUL.TECNO GROUP SRL	450896	2500014730	CA SERVIZI DI RIDUZIONE DI HOT SPOT-EPW	01/10/2013	30/09/2016	
CALCE BARATTONI SPA	395278	2500014611	FORNITURA CALCE IDRATA	28/10/2013	31/10/2016	
GIBBONS ITALIA SRL	101482	2500015102	MANUTENZIONE RERATTARI EPW LI	01/12/2013	30/11/2016	
EMITECK S.R.L.	434806	2500015549	EPW LI CONTR. SIST. ANALISI EMISSIONI	01/12/2013	30/11/2016	Multisito
SEA MARCONI TECHNOLOGIES DI WA	111140	2500015350	SERVIZI ANALISI E TRATTAMENTI OLIO TRASF	01/12/2013	30/11/2016	Multisito
SA FIRE PROTECTION S.R.L.	124246	2500015654	MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO	16/12/2013	15/12/2016	
CCI ITALY S.R.L.	455122	2500015555	RICAMBISTICA ORIGINALE CCI	01/01/2014	31/12/2016	Multisito
RTI PARESA SPATECNOMEC	166390	2500015676	MANUTENZIONE SERBATOI	01/02/2014	31/01/2017	
SGS SERTEC SRL	100746	2500016582	SISTEMA GESTIONE DATI AMBIENTALI EPW LI	11/03/2014	10/03/2017	
EUROCONTROL SRL	122228	2500016205	CND EPW LIVORNO	01/04/2014	31/03/2017	
KSB SERVICE ITALIA SRL	102431	2500017423	RIPARAZIONE CIRCUITI IN ESERCIZIO 1	01/06/2014	31/05/2017	Multisito
AC BOILERS SPA	136706	2500017350	FORNITURA RICAMBI/ANSALDO	01/06/2014	31/05/2017	
HIDROCHEM SRL	414805	2500017532	LAVAGGI CHIMICI	01/07/2014	30/06/2017	Multisito
TERNIA RETE ITALIA S.P.A.	518351	2500017431	MTZ ELETTRODOTTI E STAZIONI ELETTRICHE	15/07/2014	14/07/2017	Multisito
D/APOLONIA SPA	354750	2500018212	CA INGMULTIDISCIPLINARE LOTT01-EPW LI BR	22/09/2014	21/09/2017	Multisito
VERONESI SEPARATORI SPA	100842	2500017716	RICAMBI SEPARATORI VERONESI E ASS. SPEC.	21/07/2014	20/07/2017	Multisito
GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES	101428	2500017856	GLOBAL SERVICE TRATTAMENTO ACQUE	01/08/2014	31/07/2017	Multisito
ALSTOM POWER ITALIA SPA	146008	2500017987	REVISIONE ALTERNATORI CICLI COMBINATI	01/11/2014	31/10/2017	Multisito
KSB SERVICE ITALIA SRL	102431	2500018753	CA ASSISTENZA TECNICA E RICAMBI KSB	01/11/2014	31/10/2017	Multisito
GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES	101428	2500018858	FORNITURA MEMBRANE OSMOSI INVERSA	04/12/2014	30/11/2017	Multisito

d

de

Fornitore	Codice fornitore	N° contratto / convenzione	Descrizione	Data inizio	Data fine	Note
RTI IDEAL BUILDING MAINT./SYMPLY	196682	2500019088	SERV. PULIZIA ENIPOWER LIVORNO	15/02/2015	30/11/2017	Multistito
EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL	164594	2500019498	MANUTENZIONE UPS E QCC	23/12/2014	30/11/2017	Multistito
BOIRI SPA	101958	2500019502	C.A. MTZ UPS	18/12/2014	30/11/2017	Multistito
CEG ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA	151034	2500019589	C.A. MTZ UPS	23/12/2014	30/11/2017	Multistito
TRANS-MOTO S.R.L.	377019	2500019156	FORNIT. RIC. ALBERI, TRASMSI, TORRI ENP.	15/12/2014	14/12/2017	Multistito
INVENSYS SYSTEMS ITALIA SPA	121306	2500019651	MTZ SISTEMI DCS INVENSYS	01/01/2015	31/12/2017	Multistito
PRYSMAN CAVI E SISTEMI	120043	2500019200	CONTRATTO MANUTENZIONE CAVI	01/01/2015	31/12/2017	Multistito
ASCO FILTRI S.R.L.	382705	2500019825	FORNITURA FILTRI A CARTUCCIA PER OSMOSI	20/01/2015	19/01/2018	Multistito
R&C LAB SRL	422996	2500020506	CTR ANALISI CHIMICHE ENIPOWER LIVOR TOP	13/02/2015	12/02/2018	Multistito
AMBIENTE S.C.	104462	2500020512	CTR ANALISI CHIMICHE ENIPOWER LIV. STAND	13/02/2015	12/02/2018	Multistito
AMBIENTE S.C.	104462	2500020513	CTR ANALISI CHIMICHE ENIPOWER LIVO BASIC	13/02/2015	12/02/2018	Multistito
KSB SERVICE ITALIA SRL	102431	2500020153	LAV. MECC. SPEC. E SERRAGGI CONTROLLATI	01/03/2015	28/02/2018	Multistito
CHIMITEX SPA	101258	2500019959	FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI	13/02/2015	28/02/2018	Multistito
SIEMENS TRANSFORMERS SPA	103636	2500020064	MANUTENZIONE TRASFORMATORI DI POTENZA	01/03/2015	28/02/2018	Multistito
GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES	101428	2500020410	ASSISTENZA TECNICA UF E OSMOSI	16/03/2015	15/03/2018	Multistito
SIEMENS S.P.A.	102905	2500020438	MIGLIORIE E MANUTENZIONE MOTORI BT	01/04/2015	31/03/2018	Multistito
NILS SPA	333288	2500020281	ANALISI TRIBOLOGICHE OLI LUBRIFICANTI	01/04/2015	31/03/2018	Multistito
SELTA SPA	301451	2500020868	MAN RTU SCAMBIO DATI ED UPDM ENIPOWER	01/05/2015	30/04/2018	Multistito
LIMED IMPIANTI SRL	149275	2500021277	CA FORNIT. RIC. VENTILAT. TORRI RAFFRED. EPW	19/06/2015	18/06/2018	Multistito
ABB SPA	143426	2500021521	MANUTENZ. INVERTER ENIPOWER LIVORNO	06/07/2015	05/07/2018	Multistito
RTI CONS. SIDER. IMPES. OFF. TECNICHE	206112	2500021432	MANUTENZIONE POLISPECIALISTICA	16/07/2015	15/07/2018	Multistito
RTI TEC. SERVICE. SUDELETTTRA.AMARU.	206113	2500021434	MANUTENZIONE POLISPECIALISTICA	16/07/2015	15/07/2018	Multistito
Contratti specifici						
ABB SPA	143426	3500034831	ADEGUAMENTO QUADRI E PROTEZIONI MT			
AC BOILERS SPA	136706	3500038741	Adeguamento Caldaia C			
BIFI ITALIA SRL	103727	3500039254	Pannelli di comando			

Allegato 2:

AUTORIZZAZIONI CTE LIVORNO

Rif.	Numero	Data	Oggetto	Ente emittente
1	DVA-DEC-2011-0000018	25/01/2011	Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale termoelettrica enipower S.p.A. sita nel comune di Collesalveti; scadenza ridefinita ai sensi del D.Lgs. 46/2014 (comunicazione MATTM, Prot. DVA-2015-0002594 del 29/01/2015)	MATTM
2	DEC/RAS/2179/2004 n.614	28/12/2004	Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273	MATTM e MAP
3	LIE00193D	19/12/2012	Licenza per Produzione per uso proprio - Officine di produzione Elettrica	Agenzia delle Dogane
4	LIS00007T	19/12/2012	Esercizio Attività: Produzione -Stabilimento di Produzione- Emissioni	Agenzia delle Dogane
5	Prot. Nr. 204885	02/03/2000	Nulla Osta Subentro di enipower a Agip Petroli per attività di Produzione Energia Elettrica	Ministero Industria- Commercio e Artigianato
6	Prot. Nr. 254983	27/05/2003	Autorizzazione all'utilizzo del GPL	MAP
7	Prot. EPLI/GP/170504/01	17/05/2004	Enipower Stabilimento di Livorno - Richiesta rilascio Certificato di Prevenzione Incendi (CPI); in attesa rilascio	Enipower

